



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68

del 30/09/2020

OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 16.51, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti				Presenti	
01. Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	P		18. MAZZARISI Michele	Consigliere	P	
02. CARONE Maria Angela	Consigliere Anziano	A		19. MELE Stella	Vice Presidente	P	
03. CORIOLANO ROTUNNO Antonio	Consigliere	P		20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P	
04. BASILE Giuseppe	Consigliere	P		21. MARZOCCA Ruggiero	Consigliere	P	
05. DIVINCENZO Antonio Michele	Consigliere	A		22. LAFORGIA Vincenzo	Consigliere	A	
06. MENNEA Ruggiero	Consigliere	A		23. ANTONUCCI Luigi Rosario	Consigliere	P	
07. CASCELLA Rosa	Consigliere	A		24. DIMONTE Luigi	Consigliere	P	
08. MAFFIONE Rosanna	Consigliere	A		25. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	P	
09. DICORATO Ruggiero	Consigliere	A		26. LIONETTI Salvatore	Consigliere	P	
10. RIZZI Giuseppe Antonio	Consigliere	P		27. DILEO Rocco	Consigliere	P	
11. BUFO Giuseppe	Consigliere	A		28. DIPAOLO Giuseppe	Consigliere	P	
12. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P		29. QUARTO Ruggiero	Consigliere	P	
13. SPINAZZOLA Massimo Antonio	Consigliere	P		30. FILANNINO Michelangelo Domenico	Consigliere	P	
14. MAFFIONE Michele	Consigliere	A		31. DELVECCHIO Benedetto	Consigliere	A	
15. DICATALDO Sabino	Presidente	P		32. DORONZO Carmine	Consigliere	P	
16. LOSAPPIO Giuseppe	Consigliere	P		33. BASILE Ruggiero Flavio	Vice Presidente	A	
17. GRIMALDI Pier Paolo	Consigliere	P					

Presenti n. 22

Assenti n. 11

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Ruggiero Passero, Lucia Ricatti, Gennaro Calabrese, Gennaro Cefola, Graziana Carbone, Maria Anna Salvemini.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 19/08/2020 avente ad oggetto la proposta di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, n. 180;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Barletta è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei

rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Visto l'art. 58 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha equiparato la categoria "STUDI PROFESSIONALI" alla categoria "BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO";

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Visto l'art. 58 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha equiparato la categoria "STUDI PROFESSIONALI" alla categoria "BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO";

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; capitolo n.8951365 - € 780.000,00, mentre le eventuali minori entrate derivanti dalle riduzioni previste ai sensi delle deliberazioni ARERA saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA.

Considerato che, per effetto della chiusura imposta a talune categorie di utenze non domestiche al fine di arginare la diffusione del virus da COVID 19 ed ai sensi dell'art. 25 comma 14 dell'approvando Regolamento TARI, si ritiene necessario applicare una riduzione del 30% della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche per le quali è stata decretata la chiusura obbligatoria, a condizione che si attesti l'interruzione dell'attività con la dichiarazione di cui all'art.31 dello stesso Regolamento laddove l'Ufficio Tributi non l'abbia già automaticamente applicata in sede di emissione dell'avviso di pagamento.

La predetta agevolazione trova copertura nello stanziamento del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, capitolo n.7712 - € 400.000,00

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30 per cento;

Ritenuto, come da art. 30 comma 3 del vigente Regolamento, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16 ottobre 2020;
- seconda rata: 16 novembre 2020;
- terza rata: 16 dicembre 2020;
- quarta rata: 16 gennaio 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera*

o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- L'art. 1 comma 767, Legge 160/2009 secondo cui *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.
- L'art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge 77/2020 che ha spostato i suddetti termini al 31 ottobre e 16 novembre 2020 ed ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- L'art. 138 del DL 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge 77 del 17 luglio 2020 con cui si è provveduto all'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ovvero al 30 settembre 2020;
- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- L'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5%;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria Dott. Michelangelo Nigro;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria Dott. Michelangelo Nigro;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale.

Il Dirigente del Settore Finanziario ha trasmesso, via PEC in data 24/9/2020, emendamento tecnico, completo dei pareri tecnico e contabile allegato alla presente.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento tecnico, che riporta i pareri tecnico e contabile del Dirigente Finanziario, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 22.

Consiglieri assenti: 11 (Bufo, Basile Ruggiero Flavio, Carone, Cascella, Delvecchio, Divincenzo, Dicorato, Laforgia, Maffione Michele, Maffione Rosanna, Mennea).

Votanti: 22.

Voti a favore: 22.

Voti contrari: ==.

Astenuti: ===.

Si procede quindi alla votazione del provvedimento così come emendato, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 22.

Consiglieri assenti: 11 (Bufo, Basile Ruggiero Flavio, Carone, Cascella, Delvecchio, Divincenzo, Dicorato, Laforgia, Maffione Michele, Maffione Rosanna, Mennea).

Votanti: 22.

Voti a favore: 19.

Voti contrari: 03 (Doronzio, Filannino, Quarto).

Astenuti: ===.

DELIBERA

di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
- 1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.89 del 19/12/2018, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'art. 58 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha equiparato la categoria "STUDI PROFESSIONALI" alla categoria "BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO"
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta – Andria - Trani, nella misura del 5%;
- 6) di approvare l'applicazione nella misura massima delle agevolazioni previste dall'approvando Regolamento TARI all'art. 25 commi 4 e 5 per le utenze domestiche e le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche:
 - comma 7 – si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;
 - comma 8 – si applica la totale esenzione di cui al comma 8 solo ed esclusivamente alle ONLUS che avranno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31.10.2020;
 - comma 9 – si applica la totale esenzione;
 - comma 10 - si applica la totale esenzione;
 - comma 11 – si applica la riduzione massima prevista pari al 50% della sola quota variabile;
 - comma 12 - si applica la riduzione massima prevista pari al 50% della sola quota variabile;
 - comma 13 - si applica la totale esenzione;
 - comma 14 – in continuità con le agevolazioni concesse nel 2019 si applica anche per il 2020 la riduzione del 50% della quota variabile in relazione alle seguenti categorie

5	Stabilimenti balneari
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari

- 7) di approvare l'applicazione della riduzione del 30% della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche per le quali è stata decretata la chiusura obbligatoria necessaria ad arginare la diffusione del virus COVID 19;
- 8) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste ai precedenti punti 7 ed 8 trovano copertura rispettivamente nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020:
- stanziamento del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, capitolo n.8951365 - € 780.000,00;
 - stanziamento del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, capitolo n.7712 - € 400.000,00
- 9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
- prima rata: 16 novembre 2020;
 - seconda rata: 16 dicembre 2020;
 - terza rata: 16 gennaio 2021;
 - quarta rata: 16 febbraio 2021;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020.
- 10) di dare mandato alla AREA II - Programmazione economica - entrate tributarie ed extratributarie - Settore tributi ed entrate di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei termini di cui all'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020;
- 11) di dare mandato alla AREA II - Programmazione economica - entrate tributarie ed extratributarie - Settore tributi ed entrate di comunicare ad AGER di aver optato per la conferma delle tariffe TARI 2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata eseguibilità ex art. 134 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., si procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

- Consiglieri presenti: 22.

Consiglieri assenti: 11 (Bufo, Basile Ruggiero Flavio, Carone, Cascella, Delvecchio, Divincenzo, Dicatorato, Laforgia, Maffione Michele, Maffione Rosanna, Mennea).

Votanti: 22.

Voti a favore: 17.

Voti contrari: 03 (Doronzo, Filannino, Quarto).

Astenuti: 02 (Basile Giuseppe, Coriolano).

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente provvedimento, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, con separata votazione i cui esiti e modalità sono sopra riportati, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico Approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

TARIFFE TARI ANNO 2019 - [Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2018](#) –

Aggiornamento per variazione della categoria di appartenenza della categoria “STUDI PROFESSIONALI” alla categoria “BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO” ai sensi dell’art. 58 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

UTENZE DOMESTICHE:

Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
OCCUPANTE 1	1,34	57,28
OCCUPANTI 2	1,56	133,66
OCCUPANTI 3	1,69	171,85
OCCUPANTI 4	1,81	210,04
OCCUPANTI 5	1,82	276,87
OCCUPANTI 6 O PIU'	1,76	324,60

UTENZE NON DOMESTICHE:

Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	1,21
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	0,90
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,28	0,86
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,47	1,44
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	1,14
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,36	1,11
ALBERGHI CON RISTORANTE	0,90	2,73
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,69	2,09
CASE DI CURA E RIPOSO	0,69	2,11

OSPEDALI	0,91	2,77
UFFICI ED AGENZIE	0,75	2,26
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,50	1,52
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,72	2,17
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,96	2,90
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,58	1,76
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,06	3,22
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,96	2,90
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,66	2,00
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,88	2,66
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,60	1,21
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,59	1,78
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,55	10,54
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	4,03	7,68
BAR, CAFFE, PASTICCERIA	4,69	7,68
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,55	4,72
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	4,73
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,16	12,07
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,74	5,26
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,25	10,98
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,22	2,85



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 122**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020 - APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/08/2020

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE

DICATALDO Sabino

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 09/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 09/10/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

MESSANELLI Rossella Adriana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662